

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/82 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1982**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli acciai legati e agli acciai fini al carbonio delle sottovoci 73.15 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in

questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli acciai legati e gli acciai fini al carbonio, delle sottovoci 73.15 ex A e ex B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 656 000 ECU; che, in data 28 giugno 1982, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, hanno raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'11 luglio 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :</p> <p>A. Acciai fini al carbonio :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>a) fucinati</p> <p>II. Sbozzi di forgia</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>a) semplicemente fucinati</p> <p>c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>bb) ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>2. altri</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>b) semplicemente laminati a freddo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>bb) laminati a freddo</p> <p>2. altri</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)</p>

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 (segue)	<p>A. VII. Lamiere :</p> <p>b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>1. di 3 mm o più</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione</p> <p>VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità</p> <p>B. Acciai legati :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>a) fucinati</p> <p>II. Sbozzi di forgia</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>a) semplicemente fucinati</p> <p>c) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>bb) ottenuti o rifiniti a freddo</p> <p>2. altri</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>b) semplicemente laminati a freddo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>bb) laminati a freddo</p> <p>2. altri</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)</p> <p>VII. Lamiere :</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>aa) di 3 mm o più</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>bb) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione</p> <p>VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1982.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione